



Città di Gallipoli

Ordinanza n. 71 del 05/03/2021

Oggetto: Attivazione misure di contrasto al fenomeno pandemico da sars-cov-2 (Covid19) sul territorio comunale.

Visti:

- l'Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 recante *"Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)"*;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13. Abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4"*;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *"pandemia"* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 3"*;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74"*;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."*;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;
- il Dpcm 7 agosto 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."*;
- Il Dpcm 7 settembre 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."*;

- Il Decreto- legge 7 ottobre 2020 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”*;
- il Dpcm 13 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il Dpcm 18 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;*
- il Dpcm 24 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il D.L. 28 ottobre 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;*
- il Dpcm 3 novembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il Dpcm 3 dicembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;*
- il D.P.C.M. 14.01.2021 che ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle – arancioni- rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;
- il D.L. 23.02.2021 n. 15 che ha stabilito ulteriori misure urgenti materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- il D.P.C.M. 02.03.2021 che conferma sino al 27 marzo 2021 il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Considerata la situazione epidemiologica a livello internazionale, nazionale e locale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, soprattutto alla luce della scoperta delle cosiddette “varianti”, che rendono ancor più invasiva e capillare la circolazione del virus.

Attesa l'opportunità di uno strumento, quale quello dell'ordinanza sindacale, volto a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV-2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto sul territorio urbano.

Appurato che:

- in data 16/11/2020 e 3/12/2020 sono state emesse apposite ordinanze sindacali finalizzate ad adottare una serie di misure per contrastare il fenomeno pandemico del

virus SARS-COV-2;

- tali misure, come riscontrato dai dati forniti dagli organi preposti a questo Ente, hanno garantito un sensibile contenimento della curva epidemiologica dei contagi presso il territorio urbano, facendo ritenere utile una riattivazione delle menzionate misure, per garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Gallipoli.

Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare in modo efficace la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini.

Visti:

- l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- la legge 689/1981;
- il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50, c. 5 del suddetto decreto;
- l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/98.
- il DPCM del 3.12.2020

ORDINA

1. **di dare atto** di quanto in premessa e per l'effetto, dalla data di pubblicazione del presente atto e sino al **al 20/03/2021**;
2. **è fatto obbligo** sull'intero territorio comunale di indossare le mascherine facciali in tutti i luoghi all'aperto;
3. **è vietata** sul territorio comunale qualsivoglia forma di **assembramento** in violazione delle norme per il contenimento del fenomeno pandemico e che pertanto non rispetti il distanziamento sociale di almeno un metro e l'utilizzo di mascherine facciali da parte degli astanti;
4. su tutte le piazze cittadine nonché nei luoghi di ritrovo è altresì **vietato lo stazionamento** ed è consentito il solo transito;
5. relativamente ai **funerali**, sono vietate le visite presso il domicilio del defunto ad esclusione dei parenti ed affini entro il 3° grado e degli operatori delle aziende funebri. Tutti i partecipanti alle suddette celebrazioni, a qualunque titolo (Congiunti, parenti, dipendenti ed operatori delle agenzie funebri), dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare continuativamente idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
6. resta invariato l'orario di apertura della **struttura cimiteriale**, ma è fatto obbligo per tutti i visitatori di indossare sempre e comunque la mascherina facciale e di mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro) con persone non congiunte. La capienza massima per la fruizione della struttura è ridotta a 150 utenti;
7. **è fatto obbligo** agli istituti bancari, a Poste Italiane e più in generale a quanti erogano servizi tramite l'utilizzo di tastiere per bancomat o comunque per servizi automatici ad uso promiscuo di sanificare costantemente dette apparecchiature.

AVVERTE

- che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA ATTO

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

DEMANDA

- al Corpo di Polizia Locale di Gallipoli e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Lecce, al locale Commissariato di Polizia di Stato, alla locale Compagnia dell'Arma dei Carabinieri ed alla locale Compagnia della Guardia di Finanza, nonché ai Dirigenti comunali interessati per l'applicazione di quanto qui ordinato.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli.

IL SINDACO

f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 05/03/2021

IL MESSO COMUNALE